

COVID-19. PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI AGGIORNATO AL 26.03.2020

Nelle more dell'adozione dei DDPC di cui al DL 19/2020 continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti (ex art. 2 c. 3 DL 19/20)

N.B. qualora il mancato rispetto delle sotto-riportate misure fosse commesso con un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. Dalla lettura (utilizzo del termine "fino" e non "di"), sembra che l'applicabilità di detta disposizione sia di competenza dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria. Pertanto **quando la violazione sia commessa con un veicolo, sul verbale dovrà essere riportata la seguente frase: "siccome la violazione è stata commessa con il veicolo (riportare i dati del veicolo) _____, si avvisa il trasgressore che l'autorità competente potrà aumentare la sanzione fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 DL 19/2020"**

CONDOTTE VIETATE	PERIODO DI VIGENZA	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE OPERATIVE
Spostamenti di persone fisiche sul territorio nazionale, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ATTENZIONE: (*) Non più riconosciuto il rientro alla residenza. (DPCM 22.03.2020)	dal 8.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. a) in relazione al DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Allontanamento dalla propria abitazione da parte di persona sottoposta a quarantena o posta in isolamento fiduciario dall'ALSS	dal 8.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. b) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 260 R.D. 1265/1934, salvo che il fatto costituisca + grave reato (art. 4 c. 6 DL 19/20) + Art. 452 cp Delitti contro salute pubblica	<ul style="list-style-type: none"> ● TNR ● CNR ● Elezione Domicilio ● Segnalazione immediata a ASL ● Ricondurre soggetto a luogo quarantena ● Adottare tutte cautele necessarie con Serv. Sociali e ASL
Attività motorie svolte all'aperto senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, punto 3 DPCM 9.3.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Celebrazione di cerimonie civili e religiose.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. i) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Apertura luoghi di culto senza rispettare le distanze	dal 9.3.2020	DPCM 8/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa

interpersonali e senza evitare assembramenti.	al 03.04.2020	Art. 1 co. 1 lett. i) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercizio di attività di palestre, centri sportivo, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. s) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercitare ogni genere di attività didattica in relazione a scuole di ogni ordine e grado, in relazione alle attività formative di qualsiasi tipologia anche di natura privata.	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. h) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Attività di pubblico spettacolo (es: cinema, teatri, scuole da ballo, discoteche ed assimilati)	dal 9.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. b) e c) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercizio di attività commerciali al dettaglio. Sono esentate le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità di cui all'elenco allegato al DPCM 11.3.2020 (edicole, tabaccai, farmacie, ecc.)	dal 12.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, co.1 punto 1) del DPCM 11/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) ●
Esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.) Eccetto: catering, consegne a domicilio.	dal 12.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, co.1 punto 2), del DPCM 11/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Esercitare attività inerenti i servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.)	dal 12.3.2020 al 03.04.2020	Art. 1, co.1 punto 3), del DPCM 11/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) ●
Accedere a parchi, ville, aree gioco, giardini pubblici.	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)

Eseguire attività ludico ricreativa all'aperto. E' consentita solo se fatta in prossimità della propria abitazione e nel rispetto di almeno 1 m. da ogni altra persona	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Apertura di esercizi di somministrazioni e bevande nelle stazioni ferroviarie, lacustri, aree di servizio, eccetto quelle autostradali, le quali possono vendere solo alimenti da asporto	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Spostamento verso le seconde case, o abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi, prefestivi ed in quelli che immediatamente precedono tali giorni (es. ven, sab. e dom.)	dal 21.03.2020 al 03.04.2020	Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.	Senza limite	ART.495 CP	Art.495 cp	<ul style="list-style-type: none"> ● TNR ● CNR ● Elezione Domicilio ● Eventuale acquisizione autocertificazione
Esercizio di attività produttiva, industriale o commerciale non consentita ai sensi del DPCM 22.03.2020	dal 23.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 22.03.2020 art, 1, co. 1, lett. a)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Trasferimento con qualsiasi mezzo verso un Comune diverso da quello dove ci si trova, non giustificato da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero da motivi di salute. ATTENZIONE: Non è più accettato come giustificazione il solo rientro presso la propria residenza. (*)	dal 23.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 22.03.2020 art, 1, comma 1, lett. b)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del Comune di Genova	dal 25.3.2020 al 05.04.2020	Ordinanza Sindaco n. 86/2020 (richiamo ord. 85/2020)	Artt. 3 c. 3 e 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Sindaco ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare,	dal 25.3.2020	Ordinanza Sindaco n. 86/2020	Artt. 3 c. 3 e 4 c. 1 DL 19/20	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Sindaco

Corso Italia lato mare, Boccadasse, le spiagge)	al 05.04.2020	(richiamo ord. 85/2020)	p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
Spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case.	dal 25.3.2020 al 05.04.2020	Ordinanza Sindaco n. 86/2020 (richiamo ord. 85/2020)	Artt. 3 c. 3 e 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Sindaco ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)

NOTA: (1) L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 ha disposto la sospensione della raccolta per Gioco del Lotto, Superenalotto, Superstar, Superenalotto – Si Vince tutto e per il gioco a estrazione europea Eurojackpot. Sono sospese anche le scommesse, o perlomeno quelle che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agencia. Allo stato attuale, dunque, rimangono attivi solamente il 10eLotto e il Win For Life, salvo ovviamente lo spegnimento di tutti i monitor e delle televisioni, così come la vendita dei Gratta & Vinci. Attenzione però: per tali giochi così come per tutti gli altri servizi fruibili all'interno delle rivendite, rimane il preciso obbligo del gestore di vigilare affinché non si generi il benché minimo assembramento o raggruppamento di clienti. Pertanto, è fatto assoluto divieto, una volta effettuata la giocata o comprato il tagliando, far stazionare i clienti all'interno o nei pressi della tabaccheria per verificare la vincita o grattare il tagliando (sito Federtabaccai del 22/03/2020)